

La Rivoluzione nelle parole: dalla *régénération* del regno di Francia al processo costituente dell'Ottantanove

GIOVANNI RUOCCO

1. *Una metamorfosi di parole e concetti*

Se l'89 francese e gli eventi che ne seguirono operarono una rivoluzione profonda — non solo politica e sociale, delle coscienze e delle mentalità collettive, ma anche del linguaggio, dei discorsi e delle parole — le parole che la introdussero, quelle che precedettero la convocazione degli Stati Generali, quelle che prepararono il processo costituente, erano, come è noto, ancora le stesse dell'*Ancien régime*. Non erano parole o concetti neutri: il dibattito degli anni immediatamente precedenti la Rivoluzione, sviluppato nella seconda metà del secolo intorno alle idee dei Lumi, al movimento di idee cresciuto dall'opposizione parlamentare e all'interno delle prime forme di dibattito pubblico in giornali e *pamphlets*, li aveva caricati di significato e di memoria, potenziandone progressivamente la capacità di esplodere una volta a contatto con l'ambiente storico favorevole.

Una capacità dirompente conservata, protetta, dissimulata dietro una certa loro versatilità interpretativa: la richiesta di avvia-

re un processo di *régénération* della Francia e delle sue istituzioni e, in tal senso, di *fixer* la sua costituzione, è parola d'ordine che rimbalza quasi ossessivamente dai *pamphlets* pre-rivoluzionari sulla riforma del regno, ai *cahiers de doléances* dell'89, alle dichiarazioni dei deputati eletti, alle stesse parole del re¹. Obiettivi, questi, che gli Stati Generali, chiamati di nuovo a svolgere la loro antica funzione di luogo istituzionale di ascolto degli umori del paese e di ricezione delle istanze di riforma più o meno diffuse e radicate, avrebbero potuto realizzare senza traumi particolari. Se, appunto, le parole — e i concetti — non fossero ormai portatrici ciascuna di molteplici significati ed aspettative anche

¹ Nella *Lettera di convocazione degli Stati Generali* del 27 aprile 1789, il re parla della necessità di «établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du Gouvernement» ed afferma successivamente che saranno i deputati a proporre ed approvare «l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'Administration». Nel giuramento della pallacorda prestato il 20 giugno 1789, l'Assemblea Nazionale ricorderà il suo compito di «fixer la Constitution du Royaume, opérer la régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la Monarchie».

molto diverse tra loro, dando vita a interpretazioni generali, a posizioni politiche, che tenderanno a divaricarsi radicalmente nel corso del dibattito rivoluzionario.

L'appello agli Stati Generali, assenti dalla storia francese da quasi due secoli, convocati con l'obiettivo di ricompattare il tessuto costituzionale e istituzionale tradizionale, evidenzierà invece in tutta la sua ampiezza — al di là degli attestati di fedeltà nei confronti del re che si rinnoveranno costantemente tra i deputati dell'Assemblea Nazionale e nel paese per lo meno fino allo strappo di Varennes — la crisi di legittimità profonda che affligge l'istituto monarchico francese. È al loro interno che si svilupperà quella battaglia di — e su — parole e concetti, che sarà una battaglia sul significato da dare a questi, per affermare da posizioni differenti ciascuno la propria interpretazione autentica. Sarà la metamorfosi di parole e concetti come costituzione, rappresentanza, nazione, annunciata e preparata in realtà già da anni e decenni, il segno più manifesto della trasformazione storica in corso.

2. *Régénérer, fixer, rétablir, la costituzione del regno*

Che la Francia avesse una costituzione di antica tradizione era opinione largamente condivisa alla vigilia degli eventi rivoluzionari. È l'opinione che emerge dalla lettura dei *cahiers* e delle numerose pubblicazioni che precedono e preparano la riunione degli Stati Generali, secondo la quale tale costituzione si sarebbe sviluppata e consolidata nel tempo. In un'accezione di Antico regime non si tratta, o soltanto in una chiave di lettura molto particolare, di una costituzione in senso giuridico-formale: essa è solo marginalmente

confermata da norme e testi scritti, e soprattutto trae alimento e forza esclusivamente dalla storia francese stessa. Nel senso che la sua costituzione a base consuetudinaria coincide esattamente con quella storia e con il racconto che viene fatto di essa: il principio e l'istituto monarchico sono il passato — e il presente — della Francia di Antico regime, sono la Francia.

Come è noto, la Rivoluzione si riconoscerà presto in un'accezione moderna del termine costituzione, senza dubbio sulla base di una definizione nuova del suo contenuto, ma anche in ragione del percorso costituente stesso: la Francia pre-rivoluzionaria che sa o crede di avere già una costituzione o, per dirla nei termini appena espressi, che ne legge l'esistenza specchiandosi nella sua stessa storia, non ne conosce però i contenuti, né i confini. Pur nella diffusa convinzione, ma secondo punti di vista anche molto diversi tra loro, che il processo inaugurato dalla convocazione degli Stati Generali non debba introdurre principi nuovi rispetto a quelli già noti e consolidati nel tempo, tale processo si presenta comunque come un momento di rischiaramento e di chiarificazione complessivi. Non si tratta soltanto di optare tra interpretazioni differenti a partire dalla considerazione delle origini della sovranità in Francia — in linea di massima comprese tra un'ipotesi mistico-politica ed una contrattualista — ma, nello stesso tempo, di definire razionalmente la struttura dei poteri pubblici e delle loro relazioni funzionali e gerarchiche. E in questa domanda c'è già l'esigenza di una costituzione nel senso moderno del concetto, di una carta scritta che fissi l'ordinamento dello Stato e le sue norme e le procedure del suo funzionamento.

È attraverso questo passaggio stretto, lungo il percorso seguito dai deputati dell'As-

semblea Nazionale con l'obiettivo di rigenerare e di definire le istituzioni tradizionali, che avviene allora il passaggio da una vecchia concezione della costituzione ad una nuova, da un modo tradizionale di leggere e di affrontare i temi e i problemi politico-istituzionali della Francia di Antico regime ad una prospettiva radicalmente costituente.

Così, è l'ambiguità che avvolge questo oggetto di riflessione e di discussione, è il suo carattere fortemente poliseno, a determinare la concentrazione confusa di questi due piani e, dunque, la sovrapposizione di parole, di concetti, di argomenti vecchi e nuovi, se così possono essere definiti; ed è questa sovrapposizione, questa eterogeneità a nutrire e a formare il discorso politico-costituzionale della Rivoluzione. Inoltre, se il discorso costituente dell'89 è fortemente impregnato di elementi razionalistici e volontaristici, viceversa, quello che conduce l'89 ha senza dubbio una valenza e un fondamento di carattere prevalentemente tradizionalistico e storico. Quest'ultimo non appare cioè fundamentalmente ispirato alla ricerca di principi e diritti universali e neppure sviluppa una riflessione, per dirla con parole di oggi, di ingegneria costituzionale. Esso è mosso dall'esigenza di leggere e definire il presente della Francia, facendolo coincidere con il suo passato. Il discorso assume allora la forma di un racconto mitico.

In primo luogo, perché si presenta come un'indagine sulle origini prime del paese e delle sue istituzioni, chiamate a legittimare, a convalidare, a confermare le istituzioni e la forma di organizzazione dei poteri pubblici: origini avvolte da un velo di mistero, della cui identità si offrono interpretazioni divergenti — si pensi in tal senso alle opere di Bou-lainvilliers, di Dubos, di Montesquieu — per lo più ispirate da convinzioni politiche diverse e spesso contrapposte.

In un *pamphlet* pre-rivoluzionario, che sintetizza con particolare efficacia il vecchio e il nuovo, una posizione più tradizionalista e quella dei nuovi *patriotes*, si legge:

Quelqu'un a dit que nous n'avons point de constitution [...]. Si cela était vrai, nous devrions effectivement nous la donner; nous en avons le droit incontestable, et par conséquent celui de nous assembler pour cet unique objet. Mais nous l'avons, cette constitution; les preuves en existent partout; et en dissipant les nuages dont on les a enveloppées, il est aisé de les retrouver et de les consigner à jamais [...]. Nos droits sont consignés partout; ils sont dans la nature; ils sont dans le contrat social, dans l'essence même de la monarchie. Il y avait une nation avant qu'il y eut un souverain; [...] elle est dessaisie d'une partie du pouvoir qu'elle avait pour la lui conférer; les conditions n'ont pu devenir caduques par le laps de temps [...].²

Apparentemente diversa poteva senza dubbio presentarsi la posizione di quanti, prevalentemente di parte *patriote*, leggevano l'opera di *régénération* richiesta agli Stati Generali come una vera e propria iniziativa di riforma delle istituzioni francesi, opera ritenuta ormai necessaria dalla confusione del quadro complessivo dell'organizzazione dello Stato³. Ma la cifra comune

² *Principes généraux de la constitution française, ouvrage utile à tous les députés qui forment l'assemblée des Etats généraux*, s.l., s.d. (cit. in André Lemaire, *Les lois fondamentales de la monarchie française d'après les Théoriciens de l'Ancien régime*, Paris, Albert Fontemoing, 1907, p. 247, nota 1).

³ Si legga, in tal senso, il commento di Jean-Joseph Mounier, futuro deputato degli Stati Generali dell'89 e protagonista dell'Assemblea Costituente, nelle pagine conclusive delle sue *Observations*: «Combien d'hommes déclarent qu'ils sont satisfaits de la constitution présente, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits de n'en avoir point!» (*Nouvelles observations sur les Etats Généraux de France*, s.l., 1789, p. 285).

agli interventi che si succedono nel dibattito politico risiede comunque in questa richiesta costante di chiarezza, di coerenza, di uniformità. È la chiarezza di principi, la coerenza politica e giuridica, che secondo quanto Costantin-François Chasseboeuf de Volney scrive nel 1788 nelle sue *Considérations nécessaires à la légalité des Etats-Généraux*, ogni costituzione, sia essa scritta o di natura consuetudinaria, dovrebbe contenere.

In secondo luogo, perché appunto, nel momento stesso in cui è convinzione diffusa che la Francia possedga, e da tempo immemorabile, una costituzione, non vi è alcuna certezza o quasi su quali siano i suoi contenuti. È importante osservare come a fronte di questa mancanza di certezza sull'origine, sulla natura, sul contenuto di queste leggi fondamentali, la loro indecifrabile eternità le rende al tempo stesso immutabili per mano dell'uomo. Si tratta allora di un racconto mitico, proprio perché ipostatizza il passato nella sua presunta eterna immutabilità. Il discorso storico si fonda allora sulle origini consuetudinarie di un principio o di un'istituzione, le quali a loro volta si sostengono su quello stesso discorso storico, traendone alimento.

3. *Significato e funzione delle lois fondamentali nelle istituzioni francesi: ambiguità e problemi*


Un rapporto dialettico e ambiguo, questa storia e consuetudine, che non è possibile allora definire con nettezza sufficiente, nella direzione, per esempio, di un effettivo, progressivo consolidamento di principi e istituzioni di Antico regime in ragione del tempo trascorso. L'espressione *lois fonda-*

mentales appare fissata almeno dalla seconda metà del Cinquecento, ma una lunga tradizione dottrina consolidata nel tempo l'immagine di una monarchia di Francia vincolata da principi iscritti nella storia del paese. È il giurista Jean de Terre-Rouge a fissare all'inizio del Quattrocento nei suoi *Traité*s la legge di devoluzione della Corona, fondandola sul principio dell'indisponibilità della successione, attraverso l'associazione al trono dell'erede, essendo ancora in vita il sovrano. L'autorità del principio è radicata nella tradizione consuetudinaria francese:

Le roi de France ne peut faire une ordonnance ou une loi par laquelle la succession à la couronne deviendrait patrimoniale ou héréditaire de droit commun. En effet la coutume en vigueur, a été introduite et est reçue du consentement des trois états et de tout le corps civil ou mystique du royaume, à qui appartenait, de droit commun, l'institution et l'élection du roi. Les dignités royales appartiennent à tout le corps civil ou mystique du royaume, comme les dignités ecclésiastiques appartiennent à l'Eglise; par conséquent le chef ne peut rien faire au préjudice ou contre la volonté de ceux à qui elles appartiennent. L'organisation du pouvoir et le choix des princes appartiennent au peuple; et il n'est pas permis au roi de changer la constitution du royaume⁴.

Nella riflessione politico-giuridica francese il richiamo a questi vincoli tradizionali appare costante, ed è possibile ritrovare riferimenti ad essi anche all'interno dello sviluppo di una dottrina della sovranità monarchica in chiave assolutistica. Così, dell'esistenza di leggi fondamentali del regno troviamo traccia non solo nell'o-

⁴ Jean de Terre-Rouge, *Tractatus primus*, art. I, concl. 24 (cit. in André Lemaire, *Les lois fondamentales de la monarchie française*, cit., p. 58).



Assemblea Costituente: seduta del 4 agosto 1789

pera di Claude de Seyssel, ma anche nella *République* di Bodin, dove la prima enunciazione compiuta della nozione di sovranità come potere assoluto, legittimo, unitario, è resa nel contesto della considerazione dello sviluppo storico della monarchia di Francia e degli istituti tradizionali consolidati, del quale il re appare più come l'esito ultimo che come un *deus ex machina*. D'altra parte, neppure nelle opere dei teorici più accentuati dell'assolutismo regio, come Cardin Le Bret o Bossuet, il richiamo a queste leggi superiori anche alla volontà del sovrano risulta assente.

Le strade attraverso le quali ciascuna di queste *lois fondamentales* – o *ordonnances* – del regno⁵ si affermano sono, però, talmente diverse tra loro⁶ da spingerci ad affermare che ciò che ne differenzia l'autorità, la

capacità cogente, è principalmente la dimensione del loro effettivo riscontro, del loro riconoscimento più o meno ampio, in precisi momenti della storia del paese.

Ciò appare particolarmente evidente nel caso del principio di cattolicità, cioè del vincolo imposto alla monarchia francese di essere fedele alla religione apostolica romana. Se la legge che rende indisponibile la successione, come abbiamo visto, viene definita dalla dottrina già dall'inizio del Quattrocento, l'obbligo di fedeltà per il re di Francia nei con-

⁵ Schille de Harlay, primo presidente del Parlamento di Parigi, afferma nel 1586: «Abbiamo due specie di leggi: le une sono le leggi e ordinanze del re, le altre sono le ordinanze del regno, che sono immutabili e inviolabili» (cit. in Paolo Alatri, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1977, p. 85).

⁶ Cfr., in particolare, Jean Barbery, *Genèse et conservation des lois fondamentales*, «Droits», 1986, 3, pp. 75-86.

fronti della religione romana viene fissato come un principio "positivo", all'interno della crisi religiosa e sociale della seconda metà del Cinquecento e in relazione ad essa: prima ancora che il problema della possibile successione sul trono di Francia di Enrico di Borbone si ponga, gli Stati Generali convocati a Blois nel 1576 indicano nella professione della religione cattolica, apostolica e romana non soltanto una *coutume* antica, ma la prima e fondamentale legge del regno. I deputati richiamano la tradizione, sottolineando come le origini di tale legge fondamentale risalga-no al regno di Clodoveo, e come essa sia stata poi suggellata dagli Stati e dal re in un giuramento reciproco. Essa è dunque sacra e immodificabile come la legge salica.

Gli Stati Generali convocati nuovamente a Blois nel 1588 confermeranno poi l'Editto di Unione approvato nel luglio dello stesso anno dai capi della *Ligue* cattolica ed emanato dal re nell'ottobre, che indicherà nella confessione cattolica la religione di Stato. Il re concluderà gli Stati Generali proclamando che: «i nostri sudditi giurano e promettono da ora e per sempre, dal momento che piacerà a Dio di disporre della nostra vita senza darci figli, di non accettare mai come re e di non prestare obbedienza a qualsiasi principe sia eretico o fautore di eresia». Come è noto, il "terzo" Enrico salirà al trono come Enrico IV solo dopo aver abiurato la sua fede protestante.

Come alcuni studiosi hanno sottolineato, a differenza degli Stati Generali del 1576 che si limitano a richiamare una tradizione nazionale, vera o presunta, qui il re esprime invece una precisa volontà, un impegno "da ora e per sempre", dal quale quindi essenzialmente, non dalla sua antichità, il principio di cattolicità trarrebbe origine e forza cogente. In questo caso, dunque, la legge fondamentale trova sostegno in una dialet-

tica tra sovranità e tradizione, il re imponendo liberamente a se stesso in quanto istituzione, cioè al principio e alla procedura di successione, un vincolo "costituzionale".

L'esito di altre crisi storiche appare come chiarificatore rispetto ad altri principi. Francesco I, prigioniero a Pavia di Carlo V, promette di abdicare al trono in favore del figlio al suo ritorno in Francia: sulla base della legge di devoluzione della Corona, cioè del principio della sua indisponibilità da parte del sovrano, tale promessa sarà dichiarata nulla dal Parlamento di Parigi. La pace siglata a Madrid tra i due sovrani durante il periodo di prigionia aveva fissato anche la cessione all'impero di alcuni territori, tra cui la Borgogna. Una volta liberato, il re denuncerà il trattato, mentre gli Stati della Borgogna, regione interessata dalla cessione, richiameranno il principio dell'inalienabilità del demanio reale, accusando il re di aver danneggiato «i sudditi e vassalli della Corona ponendoli fuori dell'obbedienza *accoutumée* della Francia». Un *arrêt* del Parlamento di Parigi del 1526, in seguito al pronunciamento favorevole di un'Assemblea di notabili, dichiarerà nullo il trattato.

Eppure Luigi XIV, come è noto, non si sentirà vincolato nell'esercizio del potere sovrano dalla tradizione, quando con due Ordinanze del 1667 e del 1673 deciderà di privare di fatto i parlamenti del libero esercizio del diritto di *remontrance*, congelandone la funzione, o quando nel 1714 deciderà di riconoscere per testamento la dignità di principi di sangue a due suoi figli naturali legittimati, il duca del Maine e il conte di Tolosa, al fine di ammetterli alla successione, modificando così la legge fondamentale di devoluzione della Corona.

Alla morte di Luigi XIV nel settembre del 1715, il reggente Filippo d'Orléans offrirà al

Parlamento di Parigi la restituzione del pieno esercizio del suo tradizionale diritto di protestare contro gli atti reali e a richiederne al sovrano la modifica, in cambio dell'annullamento del testamento del re, che conteneva anche disposizioni relative alla Reggenza a lui sfavorevoli.

Dopo il 1715, finita un'esperienza di governo imperniata sulla centralità del suo esercizio da parte del sovrano (secondo un modo e una misura quali mai si erano visti nel passato), risanato il *vulnus* che i parlamenti ritenevano fosse stato inferto alla costituzione del regno, si svilupperà il dibattito sulle origini e sulla natura della sovranità. Vale a dire, essenzialmente, sui limiti politici e istituzionali della monarchia francese.

Apparirà allora evidente nell'opposizione che i parlamenti eserciteranno in forma sempre più aperta, serrata e dirompente nei confronti della pretesa del monarca di esercitare solo e in prima persona l'autorità sovrana e nel dibattito ispirato dai protagonisti intellettuali dei Lumi, come l'incertezza sul contenuto della costituzione di Antico regime non fosse soltanto causa di un dibattito di dottrina, quanto l'oggetto di uno scontro politico in atto e in fase di evoluzione. È al tempo stesso vero che tale incertezza, lungi dall'essere solo uno strumento del dibattito e della lotta politica, favorisce, come ho ricordato in precedenza, il silenzioso passaggio da un lavoro di esplorazione e di definizione storica delle istituzioni tradizionali francesi ad una vera e propria opera costituente, quale è quella che viene avviata nei primi mesi della Rivoluzione.

4. La Francia di Antico regime aveva una costituzione?

D'altra parte, neppure nel corso del Settecento si era giunti a determinare con sufficiente chiarezza il contenuto di queste leggi. Nell'osservazione dell'insieme degli atti prodotti nel corso del secolo dai parlamenti francesi, istituzione che esercita il diritto di *enregistrement* degli atti reali e che rivendica costantemente in questo periodo la funzione di custode delle leggi fondamentali del regno, colpisce l'assenza di un'indicazione esauriente di quali norme debbano essere incluse tra queste. Cioè di quali principi abbiano una valenza "costituzionale". Solo nell'*arrêté* del 3 maggio 1788 del Parlamento di Parigi, quindi appena un anno prima della riunione degli Stati Generali, possiamo trovare un elenco sufficientemente sistematico di queste leggi. È un elenco che si presenta però estremamente eterogeneo e ben più ampio del corpo di leggi che abbiamo tentato fin qui di circoscrivere seguendo per grandi linee il dibattito politico e giuridico nella Francia dell'età moderna. Accanto alla legge salica, o al diritto della nazione di votare i sussidi attraverso gli Stati Generali, o ancora al diritto dei parlamenti provinciali a verificare la compatibilità degli atti del re con le stesse leggi fondamentali del regno, troviamo indicati anche il principio della tutela delle consuetudini territoriali; oltre ad alcuni diritti di chiaro valore riformatore, quale il diritto del suddito al proprio giudice naturale e ad essere arrestato soltanto per essere condotto davanti a questo, e il diritto del magistrato all'inamovibilità⁷.

⁷ Jules Flammermont et Maurice Tourneux, *Remontrances du Parlement de Paris au XVIII^e siècle*, Paris, Imprimerie Nationale, t.III (1768-1788), 1898, pp. 745-746.

In un classico degli studi sulle *lois fondamentales* del regno in Francia⁸, André Lemaire svolge un'analisi ampia ed articolata dell'origine e della progressiva affermazione di questi principi istituzionali di Antico regime. Nella parte conclusiva dell'opera, l'autore, richiamandosi ad una prospettiva di lettura tradizionalistica delle istituzioni di Antico regime, circoscrive il complesso di queste norme in quella che appare insieme una prospettiva sinottica e una loro considerazione sintetica, operando al tempo stesso il tentativo di sistemarle secondo una gerarchia di valori. Ne deriva così una grande divisione tra leggi fondamentali «essenziali» o «generali» e leggi fondamentali «positive», con la quale egli intende distinguere quei principi propri di ogni governo monarchico limitato da quelle norme (l'espressione «positive» appare senza dubbio poco pertinente) specifiche del sistema giuridico-istituzionale francese, della sua costituzione di Antico regime. Tra le prime, alcuni principi etici e istituzionali, propri di ogni regime monarchico: il re è responsabile davanti a Dio; l'esercizio della sovranità deve avere come obiettivo unico il bene dei suoi sudditi e del paese, cioè della nazione riunita in famiglie; esso deve svolgersi nel rispetto del diritto divino e del diritto naturale, delle tradizioni e delle leggi del regno; i sudditi sono tenuti all'obbedienza e al rispetto del loro monarca.

Per quanto riguarda le seconde, in testa alle quali pone un principio generale, quello della natura monarchica pura del governo di Francia, Lemaire abbozza poi un'ulteriore suddivisione tra leggi fondamentali «naturali» e leggi fondamentali «secondarie»: tra le prime le norme relative alla devoluzione della Corona, alla sua indisponibilità nella successione, alla sua inalienabilità e all'inalienabilità del territorio nazionale, al princi-

pio di cattolicità. Tra le seconde, meno "immutabili" delle prime, si possono includere principi quali quello secondo il quale il monarca francese governa «per Gran Consiglio», la divisione della nazione in tre ordini, la tutela delle libertà territoriali esistenti⁹. Tra queste, allora, potremmo aggiungere altre, come la funzione di istituzioni quali l'assemblea degli Stati Generali e i parlamenti, consolidata dalla tradizione.

Nonostante questo grande sforzo di sistemazione, in grado di restituire in forma sincronica il quadro complessivo delle leggi fondamentali del regno, sia pure prevalentemente sotto il profilo del dibattito teorico, in realtà non appare possibile sottrarsi alla sensazione dell'impossibilità di una definizione complessiva soddisfacente. Perché non è possibile accertare in modo definitivo i principi (e le norme) inclusi e quelli che ne restano esclusi, e perché, all'interno del quadro stesso, queste leggi appaiono disposte lungo una sorta di gerarchia rispetto alla loro capacità cogente, valutata sulla base del riscontro storico. In altre parole, nel quadro sono inclusi principi non nella stessa misura, ma "più o meno", fondamentali. Di qui quell'incertezza sui contenuti della costituzione di Antico regime universalmente riconosciuta, la strumentalità politica del loro richiamo nel corso del dibattito pre-rivoluzionario, il loro rapido oblio con lo sviluppo del dibattito costituzionale.

⁸ André Lemaire, *Les lois fondamentales de la monarchie française*, cit. Più recentemente, sul tema, cfr. Bernard Basse, *La constitution de l'Ancienne France: principes et lois fondamentales de la royauté française*, Liancourt, Presses Saint-Louis, 1973. Per il Settecento, cfr. ancora Claire Saguez-Lovisi, *Les lois fondamentales au XVIII^e siècle. Recherches sur la loi de dévolution de la couronne*, Paris, Puf, 1983.

⁹ André Lemaire, *Les lois fondamentales de la monarchie française*, cit., in particolare pp. 279-283.

Per chi osservi, nell'insieme e nel particolare, la Francia di Antico regime, questa grande distinzione di valore operata da Lemaire all'interno del corpo delle leggi fondamentali di Francia, pur con le dovute approssimazioni, può risultare corretta. Essa è dettata forse principalmente da una considerazione separata dei principi istitutivi della monarchia — che tendono a configurarla come una monarchia temperata — dalle istituzioni preposte al suo funzionamento.

Roland Mousnier, acceso sostenitore dell'esistenza di una vera e propria costituzione "rigida" in Antico regime (a suo avviso effettiva ed efficace almeno quanto quella inglese), in un celebre articolo¹⁰ poneva l'accento su una distinzione di massima tra leggi fondamentali generali, sulle quali ci sarebbe a suo avviso un accordo più o meno universale, e la loro applicazione, rispetto alla quale le opinioni invece tenderebbero a dividersi.

Così Mousnier tratteggiava come propria della Francia una monarchia non dispotica, immutabile nella sua forma, protetta dalla legge salica, fondata sul rispetto dei comandamenti divini, della proprietà dei sudditi, dei patti stipulati con essi: vincoli derogabili dal sovrano solo in caso di necessità, al fine cioè di tutelare meglio il bene pubblico. Ancora nei testi di storia del diritto e delle istituzioni a noi contemporanei, è opinione prevalente che debbano essere considerate effettivamente leggi fondamentali di Antico regime quella di devoluzione della Corona, cioè la legge salica con tutti i suoi corollari, il principio dell'inalienabilità del demanio reale, il principio di cattolicità.

È vero però, al tempo stesso, che è difficile riscontrare l'evidenza giuridica, politica, istituzionale di questa distinzione. La riprova del fatto che la definizione delle leggi fondamentali è in realtà all'epoca oggetto di

dibattito e di scontro politici è nella stessa opposizione parlamentare della seconda metà del Settecento, che impone progressivamente con forza, al sovrano e all'opinione pubblica, il preteso ruolo tradizionale di questa istituzione. Attraverso questo ruolo di opposizione prenderà corpo una visione completamente nuova, ma dalle radici antiche, delle origini e della natura della sovranità e delle istituzioni francesi; a sua volta fondata su un concetto nuovo di nazione, di origine contrattuale, sulla quale sarà costruito il costituzionalismo dell'89.

5. *La lotta per la sovranità nel Settecento*

Nous ne tenons notre couronne que de Dieu; le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouvernés, nous appartient à nous seuls, sans dépendance et sans partage.

Questa sintetica definizione della sovranità francese, contenuta nel preambolo ad un editto reale del 1770¹¹, ben rappresenta, per tutto il Settecento e fino alla Rivoluzione il pensiero della monarchia sull'origine e sulla natura sua e delle istituzioni del regno. Una posizione che rifiuta l'idea dell'esistenza di vincoli e principi tali da limitare oggettivamente la titolarità e l'esercizio assoluti del potere sovrano da parte del re, e che rinvia invece a limitazioni da questi volontaria-

¹⁰ Roland Mousnier, *Comment les français voyaient la Constitution*, in AA.VV., *Comment les français voyaient la France au XVII^e siècle*, n. spec. di «XVII^e siècle», 1955, 25-26, pp. 9-36; poi in Id., *La plume, la faucille, et le marteau. Institutions et société en France du Moyen Age à la Révolution*, Paris, Puf, 1970.

¹¹ Citato in Roger Bickart, *Les parlements et la notion de souveraineté nationale au XVIII^e siècle*, Paris, Félix Alcan, 1932, p. 6.

mente accolte in relazione ai fini insiti nella sua funzione, consistenti nella tutela del bene pubblico dei sudditi, nel perseguimento della loro felicità, e nella conservazione del regno.

Tale enunciazione richiama evidentemente quel discorso "storico", cui accennavamo in precedenza, che nel Settecento dà fondamento e alimento alle opinioni e alle teorie politico-istituzionali. In particolare, il monarca esclude ogni origine contrattuale del suo potere, anche quella che ritiene che esso sia giunto sì nelle mani dei sovrani francesi da Dio, ma attraverso la mediazione fondamentale del popolo; ed esclude in tal senso anche ogni esplicito riferimento ad un'origine contrattuale di questo potere, di un patto originario tra il popolo di Francia e i suoi re, che avrebbe determinato le istituzioni e la storia stessa del paese.

Questa immagine della sovranità francese e della sua storia esprime anche evidentemente una corrispondente idea di nazione, caratterizzata sotto il profilo sia sociale che politico: anche intorno a questa, o meglio soprattutto intorno a questa, si svilupperà la battaglia politica degli anni pre-rivoluzionari, che innescherà il processo rivoluzionario stesso. Come scriveva già Guy Coquille negli ultimi anni del Cinquecento, nel *Discours des états de France*, il re e il popolo formano un solo corpo politico e mistico. Questo corpo è dunque la nazione, del quale il monarca è la testa, e i tre ordini le membra. Il re è guida e rappresentante della nazione, che, priva del rapporto organico con lui, semplicemente non esiste.

Nella fase storica che stiamo osservando, nel vivo dell'opposizione che i parlamenti sviluppano nei confronti del re, le aspirazioni, le pretese di questa istituzione si imbattono sempre nell'irriducibile resistenza

del monarca a riconoscere ad essi un ruolo differente da quello tradizionale di partecipazione alla funzione giudiziaria del sovrano e di registrazione, ai fini della conservazione e della "pubblicità", dei suoi atti legislativi.

Vale la pena richiamare qui alcuni passi del celebre ardente discorso tenuto nella seduta detta "della flagellazione" — un *lit de justice* del 3 marzo 1766 — con il quale Luigi XV, infrangendo una certa formalità di linguaggio e di toni propria dei rapporti istituzionali, colpisce duramente le velleità politiche del Parlamento di Parigi. Si trova qui sintetizzata, in forma articolata, una completa enunciazione della teoria della sovranità e della nazione francese, secondo lo spirito — questo è il senso profondo del discorso — delle tradizioni del paese:

la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du Royaume; les magistrats sont mes officiers chargés de m'acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux¹².

Il re elenca quindi tutti i peccati di pre-sunzione politica di cui, secondo il suo parere, i parlamenti si sarebbero recentemente macchiati. Cioè le pretese da essi manifestate in tema di partecipazione alla sovranità e di rappresentanza del paese, attaccando coloro

qui lui font dire que tous les parlements ne font qu'un seul et même corps, distribué en plusieurs classes; que ce corps, nécessairement indivisible, est de l'essence de la Monarchie et qu'il lui sert de base; qu'il est

¹² Le citazioni dal discorso della *Séance de la flagellation* sono tratte da Flammermont e Tourneux, *Remontrances du Parlement de Paris*, cit. pp. 556-558.

le siège, le tribunal, l'organe de la Nation; qu'il est le protecteur et le dépositaire essentiel de la liberté, de ses intérêts, de ses droits; [...] qu'il est comptable de toutes les parties du bien public, non seulement au Roi, mais aussi à la Nation; qu'il est juge entre le Roi et son peuple; que, gardien respectif, il maintient l'équilibre du gouvernement, en réprimant également l'excès de la liberté et l'abus du pouvoir; que les parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l'établissement des lois; qu'ils peuvent quelquefois par leur seul effort s'affranchir d'une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non existante; [...].

Sottolineando l'evidenza del contrasto tra queste pretese e i tradizionali principi istituzionali della monarchia francese («Entreprendre d'ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c'est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l'Etat; [...]»), il re conclude la parte più aspra della sua violenta requisitoria, richiamando quell'interpretazione autentica della teoria della nazione cui si accennava in precedenza:

l'ordre public tout entier émane de moi et [...] les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes mains.

In questo breve e sferzante discorso il sovrano di Francia ricostruisce in forma di capi di accusa indirizzati ai parlamenti, quella che può essere considerata una vera e propria dottrina del ruolo di tutela costituzionale del regno e di partecipazione alla funzione legislativa rivendicata da questa istituzione giudiziaria di Antico regime. Già

nelle *remontrances* del Parlamento di Parigi presentate nei primi anni successivi alla morte di Luigi XIV, nei quali, come si è avuto modo di ricordare, esso torna ad esercitare le proprie prerogative precedentemente sospese, questa funzione è rivendicata con nettezza: «toutes les ordonnances de nos rois [...] nous imposent d'examiner dans les édits et autres lois qui nous sont apportés, s'il n'y a rien de contraire aux intérêts de V.M. et de l'Etat et aux lois fondamentales du royaume»¹³. Affermazione dalla quale si rileva la pretesa di esercitare una vera e propria funzione costituzionale, di tutela della stessa maestà del re. Una funzione, esercitata attraverso la presentazione delle *remontrances*, che viene ribadita non nella forma di una prerogativa ma come un vero e proprio dovere istituzionale: «Nous y sommes forcés par le serment de fidélité que nous prêtons à V.M. en entrant dans nos charges [...]»¹⁴. Una funzione che originerebbe da una netta distinzione tra leggi fondamentali e atti legislativi del re, tra costituzione ed esercizio del potere legislativo:

En même temps, Sire, que nous reconnaissons que vous êtes seul maître, seul législateur, qu'il y a des lois que les différents événements, les besoins de vos peuples, la police, l'ordre et l'administration de votre royaume peuvent vous obliger de changer, en en faisant de nouvelles dans la forme de tout temps observée dans cet état, nous croyons de notre devoir de vous représenter qu'il y a des lois aussi anciennes que la monarchie qui sont fixes et invariables, dont le dépôt vous a été transmis avec la couronne.

¹³ *Ibidem*, *Iteratives remontrances sur la refonte des monnaies* del 26 luglio 1718, t. I (1715-1753), 1888, p. 88.

¹⁴ *Ibidem*.

Il richiamo è alla funzione istituzionale del re, "superiore" alla libertà insita nell'esercizio della volontà sovrana:

vous promettez à votre sacre de les exécuter, et vous ne voudriez pas, Sire, les détruire avant que d'avoir pu vous engager par serment à les maintenir [...]. [C'est la stabilité de ces lois] qui nous fait espérer que la couronne, après avoir été sur votre tête pendant un règne long, juste et glorieux, passera à votre postérité jusques aux temps les plus reculés¹⁵.

La prospettiva del re ribalta questa posizione e tende invece ad esaltare la valenza politica insita nell'esercizio della volontà sovrana, giungendo a contrapporre l'utilità del bene del regno al doveroso rispetto delle tradizioni:

L'autorité du Roi serait insuffisante pour réprimer tous les abus que causent successivement la malice des hommes et la nécessité des temps, si, se réduisant à maintenir les anciennes lois, elle n'en établissait pas de nouvelles. Les unes et les autres ne subsistent que pour la volonté du souverain et n'ont besoin que de cette volonté seule pour être loi; leur enregistrement dans les cours, à qui l'exécution en est confiée, n'ajoute rien au pouvoir du législateur; [...].

D'altra parte, già in questi anni, il re non respinge solo le attribuzioni politiche che questa istituzione pretende di vedere riconosciute, ma l'esistenza stessa di un corpo istituzionale unitario formato dalle diverse corti:

Chacune de ces cours a sa portion d'autorité distincte et séparée qu'elle ne peut s'attribuer aussi; mais le Roi, réunit en sa personne ces différents pouvoirs, indépendants les uns des

autres qui tous émanent de lui et dont il dispose comme il lui plaît.¹⁶

Ad essere contestata è quella che prenderà corpo nel Settecento come teoria dell'unione delle classi, formalizzata in particolare da Adrien Le Paige, della quale si era comunque avuta eco già nei secoli precedenti. Secondo questa teoria i parlamenti non sarebbero delle corti separate, ma costituirebbero delle parti (o classi) di un organo istituzionale unico; una teoria che avrebbe spinto sempre più ciascun parlamento a correre in soccorso degli altri, una volta colpiti da provvedimenti del sovrano. A questa teoria, il re oppone il principio che tale unità delle corti non si realizza all'esterno della stessa sovranità, del quale egli è l'unico titolare, ma soltanto al suo interno e dunque soltanto come sua diretta emanazione.

Con la pubblicazione dell'*Esprit des lois* di Montesquieu e ancor più, appunto, con la diffusione dell'opera di Le Paige¹⁷ all'inizio degli anni Cinquanta del secolo, la teoria dell'unione delle classi appare come il cuore di una posizione politica unitaria dei *parlements* che si attribuiscono, quale funzione di garanzia rispetto alla tradizione istituzionale del paese, un ruolo di mediazione tra il re ed il popolo; di rappresentazione, cioè, degli interessi di questo davanti al monarca.

Ne deriva così una nuova teoria della nazione, pensata ora come indipendente dal sovrano, al quale lo legherebbe un patto,

¹⁵ *Ibidem*, pp. 94-95.

¹⁶ Risposta del re del 2 luglio 1718 alle *Remontrances sur l'affaire de la refonte des monnaies* del 27 giugno 1718.

¹⁷ Cfr., in particolare, L.-A. Le Paige, *Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, sur les droits des Pairs et sur les lois fondamentales du Royaume*, Amsterdam, 1753-54, voll 2.

fondato sulle leggi fondamentali del regno, vere e proprie clausole di questo contratto e, dunque, intangibili da parte del solo sovrano¹⁸. Una teoria che nei documenti prodotti dai parlamenti appare comunque ancora innestata in una concezione tradizionale dell'origine divina dell'autorità del re, nel riconoscimento della libertà della volontà del sovrano.

La lotta politica che si sviluppa nel corso del Settecento fino al cuore della Rivoluzione si presenta dunque come una battaglia per decidere chi debba rappresentare la nazione, come Sieyès dimostrerà di aver ben compreso nei suoi *pamphlets* politici¹⁹. I parlamenti rivendicano questa funzione dal lato istituzionale; in assenza ormai da più di un secolo della convocazione degli Stati Generali, essa spetterebbe loro in ragione del loro ruolo tradizionalmente rivestito di garanti della costituzione del regno. Il re respinge radicalmente questa posizione perché esclude che tra sé e la società dei tre ordini vi sia spazio istituzionale per altri corpi.

Nel riproporre in termini essenziali le linee del dibattito del periodo considerato, possiamo individuare tre grandi orientamenti, o meglio tre forme del discorso politico. Quella propria del «partito parlamentare», che, come abbiamo visto, costruisce una posizione teorica intorno ad un soggetto politico, o meglio istituzionale. Come ogni altra posizione sostenuta nel Settecento, si tratta di una tesi radicata – per esempio da Le Paige – in una specifica lettura della storia francese, in particolare in quella che vede la funzione dei parlamenti risalire alle origini di questa stessa storia.

Un carattere evidentemente e potenzialmente più radicale ed eversivo delle istituzioni di Antico regime è invece contenuto, per esempio, nell'opera di Gabriel Bon-

not de Mably che legge il passato della Francia come una storia spezzata, dalle originarie assemblee di uguali alla successiva costruzione di un sistema feudale di privilegi e di una monarchia usurpatrice. Il richiamo alle origini storiche serve qui a denunciare il sopruso commesso nei confronti della nazione, della sua libera volontà di determinare la propria storia.

Come scrive Emmerich de Vattel negli anni Cinquanta del Settecento, una nazione che non sia contenta della propria costituzione resta sempre nel pieno diritto di cambiarla. Rousseau affiderà ogni decisione politica fondamentale alla volontà generale. Sieyès adatterà la sua particolare versione di questo concetto rousseauiano sull'idea nuova di nazione.

Infine, si conserva forte, almeno fino alla Rivoluzione, il discorso tradizionalista, ben espresso dall'opera dello storiografo di Corte Jacob-Nicolas Moreau, che legge senza soluzioni di continuità istituzionale la storia del regno di Francia: la costituzione monarchica della Francia è naturale, volu-

¹⁸ Alla voce specifica ad esse dedicate, l'*Encyclopédie* di Diderot et d'Alembert scrive che le leggi fondamentali di uno Stato «sont non-seulement des ordonnances par lesquelles le corps entier de la nation détermine quelle doit être la forme du gouvernement, et comment on succédera à la couronne; mais encore ce sont des conventions entre le peuple et celui à qui, ou ceux, il défère la souveraineté; lesquelles conventions règlent la manière dont on doit gouverner, et prescrivent des bornes à l'autorité souveraine. Ces réglemens sont appelés *lois fondamentales*, parce qu'ils sont la base et le fondement de l'état, sur lesquels l'édifice du Gouvernement est élevé, et que les peuples les considèrent comme ce qui en fait toute la force et la sûreté.» (*Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Livourne, 1773, t. IX, p. 598).

¹⁹ Cfr. Keith Michael Baker, *Constitution*, in François Furet e Mona Ozouf (sous la direction de), *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988, pp. 474-488.

ta da Dio, immutabile nel tempo. Gli Stati Generali, come anche i parlamenti, svolgono soltanto funzioni ausiliarie nei confronti del potere sovrano del re; essi non rappresentano una parte essenziale della costituzione del regno.

6. Dalle leggi fondamentali alla costituzione

La preparazione del lavoro costituente muterà rapidamente i termini della questione. Se, muovendo da basi storicistiche, il dibattito dei decenni che precedono l'89 si definisce secondo l'esigenza di fissare la costituzione del regno — per alcuni al fine di confermarla, secondo altri di ripristinarne la natura originaria — questo stesso dibattito sembra slittare già prima dell'avvio del processo rivoluzionario verso una divaricazione: tra quanti vedono la necessità di rigenerare questa costituzione e quanti, invece, ne constatano l'inesistenza storica e affermano dunque la necessità di introdurre una *ex novo*.

È evidentemente quest'ultima posizione a caratterizzare il compito dei deputati come una vera e propria opera costituente. È questo atteggiamento di sfiducia verso le istituzioni tradizionali del regno, è questa incertezza sull'interpretazione della storia del paese, a trasformare nelle mani stesse dei deputati l'opera di rigenerazione in una vera e propria edificazione di un nuovo ordinamento pubblico. Nel rispetto pur sempre della tradizione, cioè fondamentalmente del principio monarchico che la incarna.

Un passaggio straordinario, evidente nella trasformazione della stessa nozione di costituzione, da quella dimensione giuridico-politica tradizionale di Antico regime, per la quale essa coincideva con le istituzioni storiche della Francia, a quella moderna di testo

scritto che fissa e disciplina i poteri pubblici e ne regola i rapporti reciproci²⁰.

È al tempo stesso evidente come questo passaggio risulti comprensibile solo tenendo conto dell'influenza razionalistica e giusnaturalistica esercitata su questa svolta. Sofferamoci sul rapporto relativo alle idee e ai principi contenuti nei *cahiers de doléances* presentato il 27 luglio 1789 all'Assemblea Nazionale dal deputato *monarchien* Stanislas de Clermont-Tonnerre, a nome del Comitato di costituzione.

In quel testo il relatore, a fronte di un accordo generale sulla necessità di rigenerare la costituzione del regno, opera una distinzione di massima tra quanti la attendono «de la simple réforme des abus et du rétablissement d'une Constitution existant depuis quatorze siècles, et qui leur a paru pouvoir revivre encore, si l'on réparoit les outrages que lui ont faits le temps et les nombreuses insurrections de l'intérêt personnel contre l'intérêt public»; e quanti altri «ont regardé le régime social existant comme tellement vicié, qu'ils ont demandé une Constitution nouvelle [...]»²¹.

Questa distinzione, conclude Clermont-Tonnerre, coincide con quella tra coloro che si oppongono e coloro che invece richiedono di fondare la nuova costituzione sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo. Sono questi secondi, quindi, ad aver già iniziato a pensare la costituzione in termini razionalistici e volontaristici.

²⁰ Sul tema, cfr. in particolare Marina Valensise, *La constitution française*, in K. Baker (ed.), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, vol. 1, *The Political Culture of the Old Regime*, Oxford-New York, Pergamon Press, 1987, pp. 441-467.

²¹ *Rapport du Comité de Constitution, contenant le Résumé des Cahiers relatifs à cet objet, lu à l'Assemblée Nationale, le 27 juillet, par M. le Comte Stanislas de Clermont-Tonnerre*, Paris, Baudouin, 1789, p. 2.

Guardando poi al contenuto delle richieste inserite nei *cahiers*, se costante resta il richiamo al governo monarchico «qu'il est dans le coeur de tout Français de chérir et de respecter, et qu'il vous ont ordonné de maintenir»²², il catalogo complessivo delle idee enunciate appare estremamente eterogeneo. Esse sono articolate in uno spettro che comprende elementi del vecchio e del nuovo, questioni dibattute da secoli, come i tempi e le procedure di convocazione degli Stati Generali, e molti dei temi che saranno oggetto del processo costituente, come il principio della separazione dei poteri o la titolarità del potere legislativo.

Questo stesso complesso di temi, di domande storiche vecchie e nuove, caratterizza anche un altro testo emblematico delle prime settimane rivoluzionarie, il rapporto sull'organizzazione del lavoro costituzionale, presentato il 9 luglio 1789 all'Assemblea Nazionale dal presidente del Comitato di distribuzione, il deputato del Terzo Stato Jean-Joseph Mounier. Un documento di particolare interesse per la sua capacità di rappresentare queste diverse tendenze, di ricercare al tempo stesso una mediazione tra le differenti spinte interne al processo costituente in corso, e, insieme, un loro superamento. Colpiscono le parole di Mounier là dove egli propone di condurre il processo costituente oltre la divisione delle opinioni sul fatto se la Francia abbia o meno una costituzione: «Mais nous ne perdrons pas un temps précieux à disputer sur les mots, si tous sont d'accord sur les choses»²³.

Una sentenza fulminante, questa, di uno dei grandi protagonisti dei primi mesi della Rivoluzione, che in un attimo cancella con una formula lapidaria quasi un secolo di dibattito costituzionale, negando autorità al suo sistema argomentativo fondato sull'in-

dagine storica. Essa appare ancor più significativa, se si osserva come Mounier sottolinei che il compito dei deputati non è quello di fare *tabula rasa* delle istituzioni e dei principi tradizionali della Francia, ma di tenere insieme la sua storia, il passato e il presente, ribaltando però la gerarchia del loro rapporto.

Nel discorso di Mounier, non è più il passato a comandare il presente, ma è il presente a decidere del proprio futuro, tenendo insieme quanto della storia francese può essere conservato:

Nous n'abandonnerons jamais nos droits, mais nous saurons ne pas les exagérer. Nous n'oublierons pas que les François ne sont pas un Peuple nouveau, sorti récemment du fond des forêts pour former une association, mais une grande Société de 24 millions d'hommes qui veut resserrer les liens qui unissent toutes ses parties, qui veut régénérer le Royaume, pour qui les principes de la véritable Monarchie seront toujours sacrés.²⁴

Si profila allora, in questo testo, il tentativo di conciliare le leggi fondamentali del regno, cioè gli istituti giuridici tradizionali, con una concezione nuova di costituzione come testo scritto organico: «Sans doute nous ne pouvons pas dire – afferma Mounier – qu'en France nous soyons entièrement dépourvus de toutes les Loix fondamentales propres à former une Constitution»²⁵; e, più avanti, conclude, esplicitando meglio il suo pensiero:

²² *Ibidem*.

²³ *Rapport du Comité chargé du travail sur la Constitution, par M. Mounier*, Paris, Baudouin, 1789, p. 6.

²⁴ *Ibidem*, p. 7.

²⁵ *Ibidem*, p. 2.

Mais, malgré ces précieuses maximes [le leggi fondamentali], nous n'avons pas une forme déterminée et complète de Gouvernement. Nous n'avons pas une Constitution, puisque tous les pouvoirs sont confondus, puisqu'aucune limite n'est tracée.²⁶

L'incontro tra la tradizione e la costruzione di un nuovo ordinamento avviene dunque, come sottolineato in precedenza, sul piano della ricerca della chiarezza, della coerenza, della sistematicità.

Plaçons dans le corps de la Constitution, comme Loix fondamentales, tous les vrais principes. Répétons les encore pour leur donner une nouvelle force, s'il est vrai qu'ils ayent déjà été prononcés; détruisons ce qui est évidemment vicieux. Fixons enfin la Constitution de la France; et quand les bons Citoyens en seront satisfaits, qu'importe que les uns disent qu'elle est ancienne et d'autres qu'elle est nouvelle, pourvu que, par le consentement général, elle prenne un caractère sacré?²⁷

La definizione, poi, che Mounier propone del termine costituzione ha già un significato moderno: essa è «un ordre fixe et établi dans la manière de gouverner». Tale ordine non può esistere

s'il n'est pas appuyé sur des règles fondamentales, créés par le consentement libre et formel d'une Nation ou de ceux qu'elle a choisis pour la représenter. Ainsi une Constitution est une forme précise et constante de Gouvernement, ou, si l'on veut, c'est l'expression de droits et des obligations des différens pouvoirs qui le composent.²⁸

Non vi è costituzione, dunque, in assenza di una chiara distinzione dei poteri, né d'altra parte possiamo parlare di costituzione se il modo di governare non è espressione di una volontà esplicita del popolo. L'*établissement* dell'autorità reale non è senza dubbio in sé sufficiente a creare una costituzione. L'autorità del monarca è dunque "causata" dalla volontà della nazione. Il ribaltamento della sovranità di Antico regime, nonostante l'atteggiamento prudente di Mounier, è già avvenuto. Nell'estate dell'89, nell'impostazione data al lavoro costituyente, la Rivoluzione è già pronta a licenziare il re.

²⁶ *Ibidem*, pp. 3-4.

²⁷ *Ibidem*, pp. 6-7.

²⁸ *Ibidem*, pp. 1-2.